

## LEGGE N. 6 DEL 9.1.2004 – “AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO”

### PROPOSTA DI MODIFICA

Il riconoscimento della capacità di agire non è negato a chi si avvale dell'amministratore di sostegno: significa che a maggior ragione non può essere negato a chi si avvale di uno strumento che doni maggiore autonomia.

Circa lo strumento della comunicazione alternativa non è il caso di specificare quale può essere riconosciuto valido e quale no, in funzione del fatto che vale il principio della “soggettività” ovvero della personalità di chi lo usa nonché del tipo di invalidità.

Detto questo vale la pena di aggiungere che la capacità di agire non è l'equivalente della “possibilità di agire”, ma, l'equivalente della capacità di intendere e volere che può essere esternata attraverso un qualunque strumento appositamente realizzato per l'invalido.

Ne consegue che la legge in oggetto deve prevedere il riconoscimento della capacità d'agire di coloro che, rinunciando all'amministratore di sostegno possono far valere i propri diritti attraverso la comunicazione alternativa.

Si aggiunga infine il fatto che, l'essere umano può fare affidamento su più strumenti per la comunicazione alternativa, ovvero su strumenti in continua evoluzione, anche in funzione delle eventuali modifiche di patologie.

Vuol dire che, se l'amministratore di sostegno può essere nominato a tempo determinato, la capacità di intendere e volere, una volta legata allo strumento di comunicazione alternativa, deve essere riconosciuta a tempo indeterminato.

Se è vero che l'Amministratore di sostegno può essere richiesto a discrezione, è anche vero che se non viene richiesto, la persona maggiore di età che non si esprime in modo tradizionale, non è sotto la tutela di nessuno nemmeno dei genitori, avendo perso la patria potestà.

Per cautelare tali soggetti e per assicurargli gli stessi diritti previsti per tutti, noi proponiamo la seguente aggiunta ai 2 articoli della legge in oggetto.

ART. 404 - dopo il primo comma aggiungere il seguente: “nel caso non scelga di essere assistito da un amministratore di sostegno, al compimento della maggiore età, il soggetto mantiene in automatico la patria potestà.”

ART. 409 dopo il primo comma, aggiungere il seguente: “al maggiore di età che rinuncia all'Amministratore di sostegno, è conservata la capacità di agire, anche nel caso in cui per esprimersi utilizzi strumenti per la comunicazione alternativa”.

## RIFLESSO CHE LE DUE MODIFICHE POSSONO APPORTARE

L'amministratore di sostegno è colui che viene nominato per provvedere alle operazioni ordinarie e straordinarie di una persona inabile momentaneamente o in maniera fissa.

La capacità di agire non deve essere tolta al maggiore di età che non è in grado di esprimersi in modo tradizionale e che non nomina l'Amministratore di sostegno. Questa affermazione ha il suo peso: "coloro che non parlano possono ugualmente agire giuridicamente".

La legge prevede che per agire giuridicamente, la persona sia in grado di esprimere assenso o negazione "autonomamente".

Un infermo anche impossibilitato a muovere le mani per firmare, può tuttavia esprimere la propria volontà attraverso la comunicazione alternativa, laddove esiste. Pertanto la legge deve prendere in considerazione tali fattispecie, che, al giorno d'oggi vanno sempre più concretizzandosi per effetto delle tecnologie moderne, che, non possono e non debbono essere sconosciute, quando sono di vitale apporto agli esseri umani svantaggiati.

Un'apposita Commissione dovrebbe pertanto essere costituita per portare avanti il disegno in questione che prevede solo l'aggiunta di due commi, che però sono di importanza fondamentale per alcune categorie di invalidi.

Quella dell'amministratore di sostegno è una legge che ha risolto molti problemi di carattere burocratico, ma con l'aggiunta dei 2 commi, la legge abbraccerà talune problematiche che non risultano essere fino ad oggi nemmeno affrontate.

"Con la maggiore età si perde la patria potestà": è giusto, ma non può esserlo per un figlio disabile se questo risulta convivere con i genitori.

Perché affidare gli interessi del figlio disabile ad un amministratore di sostegno, quando fino al giorno prima del 18esimo compleanno era valida la patria potestà?

Se si considera che la maggior parte dei casi nomina uno dei genitori quale amministratore di sostegno, si può concludere dicendo che tale legge non agevola la famiglia, ma gli complica la vita.

La vera semplificazione per i familiari avverrebbe per vie automatiche, con l'aggiunta del comma n. 2 nell'art. 404, perché nel caso in cui non si scelga l'amministratore di sostegno, lo stesso lo prevede espressamente.

Sarebbe doveroso portare avanti questo progetto, perché prevede soluzioni in automatico, ed evita ulteriori istanze ai familiari.

## MOTIVI DELLA PROPOSTA DI MODIFICA

Quello dell'amministratore di sostegno è un argomento che interessa molte persone, in quanto attraverso tale figura si ritiene che si risolvano tutte le problematiche della persona inabile.

Poiché, come già detto, il più delle volte si nomina un familiare, è giusto dire che le problematiche ricadono ugualmente sulla famiglia che, non viene sollevata da alcuna incombenza, ma, semmai, aggravata dal fatto che, una volta nominato l'amministratore di sostegno, di conseguenza si deve anche rendere conto dell'operato ad un giudice.

Ecco pertanto spiegato il motivo della necessità dell'aggiunta dei due commi alla legge in questione: quando l'invalido vive in famiglia, seppure maggiore di età, si può optare per non chiedere l'amministratore di sostegno per salvaguardare la privacy della famiglia stessa che, ha pur diritto di vivere come una famiglia qualsiasi, senza dover rendere conto ad un giudice di ogni movimento che effettua.

Non si può parlare di legge che salvaguardia l'invalido, perché, se l'invalido vive in famiglia da quando è nato, anche con la maggiore età non cambia nulla: anzi si può dire che affettivamente parlando, è più protetto in famiglia che altrove.

Ne consegue che la legge deve poter contemplare anche i casi in cui la famiglia vuole mantenere il congiunto in casa, perché, anche se compie i 18 anni è sempre un familiare.

E' evidente che la famiglia che opta per l'amministratore di sostegno, intende separare gli interessi dell'invalido da quelli propri e questa decisione si ripercuoterà anche sul fatto che, l'invalido con la maggiore età, potrebbe non vivere più in casa.

Due sono le fattispecie da considerare:

- 1) il maggiore di età che viene trattenuto in famiglia e condivide ogni interesse come prima del 18esimo compleanno, senza chiedere l'amministratore di sostegno: in questo caso c'è il mantenimento della patria potestà, ma sarebbe una scelta automatica, in assenza della richiesta dell'amministratore di sostegno.
- 2) Il maggiore di età per il quale si chiede l'amministratore di sostegno, perché si sceglie di separare gli interessi dal resto della famiglia, ma non solo. In tale fattispecie infatti, l'invalido può continuare a vivere in famiglia, ma anche potrebbe optare per altre soluzioni.